

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno 31/05/2022

N. 9 del Registro

Oggetto: **PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2022 - PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **10:30** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 24.05.2022 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1 NAPOLI VINCENZO			18 AVELLA GENNARO		•
2 LOFFREDO DARIO			19 DI POPOLO FILOMENO ANTONIO		
3 FIORE ANTONIO			20 WILLBURGER ANTONIA		
4 GALDI ROCCO			21 ZITAROSA GIUSEPPE		
5 CARAMANNO ANGELO		•	22 FIGLIOLIA BARBARA		•
6 COSENTINO VITTORIA			23 SIANO TEA LUIGIA		
7 DE MAIO DOMENICO		•	24 BARONE ELISABETTA		
8 SORRENTINO LUCA			25 LAMBIASE CATELLO		
9 SANTORO FELICE			26 PECORARO CLAUDIA		
10 CRISCITO PASQUALE			27 PESSOLANO DONATO		
11 CARBONARO ANTONIO			28 NADDEO CORRADO		
12 TELESE SALVATORE			29 SARNO MICHELE		•
13 IANNELLI ARTURO			30 VENTURA DOMENICO		•
14 POLVERINO FABIO			31 CELANO ROBERTO		
15 DI CARLO HORACE			32 SANTORO DANTE		
16 D'ANDREA GIUSEPPE			33 CAMMAROTA ANTONIO		
17 MEMOLI GIANLUCA					

Presenti 27

Assenti 6

Presiede il Presidente del Consiglio **DARIO LOFFREDO**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **ADINOLFI PAOLA**, **BRIGANTE MICHELE**, **FALCONE GAETANA**, **MEMOLI PASQUALINA**, **NATELLA MASSIMILIANO**, **TRINGALI CLAUDIO**.



Sulla relazione dell'Ass. ADINOLFI;
Esce il Consigliere TELESE (presenti n° 28);
Entra Il Consigliere CARAMANNO (presenti n° 27);

IL CONSIGLIO

Premesso che:

- che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- che la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario definito MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- che gli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti sono stati approvati con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.(MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- che il Comune di Salerno appartiene all'Ambito Territoriale Ottimale di Salerno (EDA Salerno), istituito ai sensi dell'art. 3 bis della Legge n. 148/2011 di conversione del decreto legge n. 138/2011 e dell'art. 25 della L.R. 14/2016;

Tenuto conto:

- che il Comune di Salerno ha affidato alla Società Salerno Pulita spa con delibera consiliare n.59 del 30/12/2019 e fino al 2024 i seguenti servizi rientranti nel campo di applicazione del ciclo integrato dei rifiuti da finanziare con la tariffa Tari, alle condizioni economiche, iva esclusa, a fianco di ciascuno indicato:
 1. Spazzamento stradale € 3.760.542,96;
 2. Svuotamento, Lavaggio e disinfezione cestini stradali € 219.462,00;
 3. Lavaggio suolo aree pubbliche € 110.869,22;
 4. Pulizia arenili urbani € 133.444,30;
 5. Igiene del Suolo aree mercatali aperte € 356.160,60;

6. Lavori di pulizia sottopassi pedonali € 12.348,00;
 7. Lavori di pulizia sovrappassi pedonali € 935,00;
 8. Rimozione deiezioni animali € 79.851,64;
 9. Pronto intervento ed interventi straordinari: € 200.000,00;
 10. Spazzamento stradale e rimozione microdiscariche;
 11. Servizio raccolta differenziata - € 12.869.431,00 a cui vanno detratti i ricavi CONAI , al netto dei costi di selezione pari ad - € 805.561,00;
 12. Raccolta differenziata toner e cartucce € 7.200,00;
 13. Raccolta differenziata degli imballaggi in vetro € 429.400,00;
 14. Pulizia intorno alle campane per la raccolta del vetro € 281.675,00;
 15. Raccolta, trasporto e smaltimento presso i centri comunali di € 282.625,00;
 16. Gestione centri comunali di raccolta denominati “Arechi” e “Fratte” € 854.327,00;
 17. Gestione dell’impianto di recupero per la messa in riserva di rifiuti non pericolosi (RSU) sito in località Ostaglio (Importo unitario €/tonn. 27,50 oltre IVA) – importo presunto € 687.500,00;
 18. Attività di trasferimento del rifiuto organico (Importo unitario €/tonn. 27,50 oltre IVA) – importo presunto € 247.500,00;
 19. Gestione dell’impianto di trattamento dei rifiuti organici con digestione aerobica ed anaerobica, con tecnologia a umido, ivi compreso sistema di cogenerazione per la produzione di energia elettrica ed impianto fotovoltaico esistente; (Importo unitario contratto €/tonn. 108,65 oltre IVA + l'importo unitario di €/tonn. 108,65 , ridotto del 30%, sulla differenza tra le 21.000,00 tonnellate minime garantite e le effettive quantità conferite dal Comune di Salerno) – importo presunto € 2.167.567,50;
 20. Affidamento zona centro della città, zona di competenza del servizio comunale di I.U. fino al 29/2/2020, trasferita a Salerno Pulita dal 1/3/2020 per iseguenti servizi: spazzamento, svuotamento cestini, lavaggio suolo aree pubbliche e rimozione deiezioni canine, per un importo annuo € 1.682.483,39;
- che a queste spese bisogna aggiungere tutte le altre che integralmente o per quota parte vanno finanziate con la tariffa Tari, il cui elenco analitico è riportato nell’allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono riportate le spese del 2022, da finanziare con la Tari, quali lo smaltimento dell’indifferenziato, dei rifiuti ingombranti, del personale del servizio di Igiene Urbana e del personale del Settore Tributi addetto a tutte le operazioni per la gestione della Tari ecc;

Visto:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 30/09/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
- in particolare l’art. 9 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall’art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- che nell'elaborazione del PEF Tari 2022 l'Ente ha utilizzato il tool allegato alla delibera n. 363/2021 come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021 ed approvato con la determina n. 2/2021 della stessa Autorità, nonché ha verificato il limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio non deve superare la misura dell'8,6% ai sensi dell'art. 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente

Considerato:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Preso atto:

- che l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento."
- che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l'esercizio provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio comunale all'approvazione del presente atto;

Ritenuto di approvare, su proposta della Giunta Comunale, il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2022 (Allegato 1), e le tariffe TARI anno 2022 (Allegato 2);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Direttore del Settore Ambiente e del Direttore del Settore Ragioneria;

Il Presidente LOFFREDO pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto, proclamando il seguente esito:

Con voti n° 19 favorevoli, n° 8 contrari (CELANO,CAMMAROTA,LAMBIASE,PECORARO, SANTORO D., BARONE,PESSOLANO,NADDEO), espressi per alzata di mano dai n° 27 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di approvare:

- a. il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999;
 - b. le tariffe TARI anno 2022;
-
3. Di dare atto che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, come dal Piano finanziario redatto dal Settore Ambiente e dal Settore Ragioneria.
 4. Di dare atto che la somma relativa all'applicazione delle agevolazioni e alle esenzioni di cui al Regolamento che disciplina la TARI è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse provenienti dalla tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione stessa.
 5. Di trasmettere al Settore Tributi ed ai Sistemi Informativi per l'esecuzione e al Settore Ragioneria per conoscenza e per i provvedimenti consequenziali.
 6. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.
 7. Di dare atto che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene resa *immediatamente eseguibile*.

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- DARIO LOFFREDO -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -